

ALL. A)

TERMINI E PROCEDURE PER LE SOCIETÀ INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE EX ART. 49, COMMA 1, LETT. C) DELLE NOIF

Le società interessate alla procedura di sostituzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti delle NOIF, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 18 luglio 2025**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 e presentare **entro il suddetto termine perentorio del 18 luglio 2025**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata:

- da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo VI), lett. A), punti 6) e 7), lett. B) o lett. C) o lett. D); dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta domanda di ammissione;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta o deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di euro 700.000,00, secondo i modelli-tipo di cui al Comunicato Ufficiale n. 260 /A del 30 aprile 2025 e le prescrizioni di cui al Titolo I), par. VI), lett. A), punti 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, nonché la validità della suddetta garanzia.

Nel caso in cui le società depositino, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, secondo le prescrizioni di cui al Titolo I, par. VI, punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2025, l'importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00;

- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Titolo I), par. VI), lett. A), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico

deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta dichiarazione.

Inoltre, le società, entro il medesimo **termine perentorio del 18 luglio 2025**, devono depositare presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 aprile 2025 secondo le prescrizioni previste dal Titolo I), par. VI), lett. A), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025. Il Dipartimento Interregionale-LND deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. l'assolvimento del suddetto adempimento.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **22 luglio 2025**.

La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.

Le decisioni in merito alle domande di sostituzione per la partecipazione al Campionato Serie C 2025/2026 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.